COMUNE *di* COSSIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

ORIGINALE

Registro Generale n. 32

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 11-09-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIP.

Oggetto: Crisi idrica - Provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del Livello di ALLARME - codice ROSSO - 3° STADIO

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di settembre,

Prot. nr. 5193

IL SINDACO

Considerata l'endemica situazione di carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi estivi;

Ravvisata la necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

Vista la parte terza relativa alla gestione delle risorse idriche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 144 del medesimo codice ambientale, secondo cui *"2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.";*

PRESO ATTO che la società CIIP Spa, affidataria della gestione del servizio idrico integrato, con nota n. 2021014960 del 08.09.2021, acquisita al protocollo di questo Comune al nr. 5184 del 11.09.2021, ha comunicato che, a causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un progressivo depauperamento degli impianti di soccorso, di un'elevata e crescente domanda idrica da parte dell'utenza, dell'attuale andamento climatico stagionale, per garantire una equa

distribuzione della risorsa idrica disponibile, si vede costretta ad applicare misure tese a mitigare la grave carenza idrica che attanaglia il territorio;

DATO ATTO della dichiarazione ad opera del CIIP spa del "LIVELLO DI ALLARME - Codice ROSSO - 3° STADIO - 3° FASE" con l'avvio della chiusura di tutte le fontane pubbliche e la sospensione dell'erogazione idrica alle utenze, tramite la chiusura di alcuni serbatoi presenti nei comuni serviti da venerdì 10 settembre 2021, nelle ore notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Ascoli Piceno - Ufficio Territoriale del Governo nr. 52358 del 09.09.2021, acquisita al protocollo nr. 5159 del 10.09.2021 avente ad oggetto "Crisi idrica. Provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del Livello di allarme - Codice rosso - 3° Stadio - 3° Fase. Aggravamento approvvigionamento idrico";

CONSIDERATO che a causa della precaria situazione dell'approvvigionamento è necessario ed urgente sensibilizzare l'utenza al contenimento dei consumi, raccomandando a tutta la cittadinanza di utilizzare l'acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico-potabili;

RITENUTO che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza anche al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto utilizzo dell'acqua potabile;

VALUTATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari e, al tempo stesso, la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico-domestici, al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

VISTO il DPCM 4 marzo1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

VISTO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino alla permanenza del livello di allarme in oggetto, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

- l'irrogazione e annaffiatura di giardini, orti e prati;
- il lavaggio privato di veicoli;
- il lavaggio di aree cortilizie, piazzali, strade e marciapiedi;
- il riempimento di piscine (anche non fisse), fontane ornamentali, vasche da giardino;
- tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale.

INVITA

- la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;
- a porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi e pompe) ove presenti e, nel caso in cui non si disponga degli stessi di installare impianti ex novo, ad essere pronti alla loro attivazione;

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia di verificare il rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento e di applicare le eventuali sanzioni ai trasgressori;

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Cossignano e nei luoghi pubblici;

di trasmettere copia della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Ascoli Piceno;
- Questura di Ascoli Piceno;
- Stazione dei Carabinieri di Ripatransone
- Stazione dei Carabinieri Forestale di Castignano;
- Società CIIP Spa Cicli Integrati Impianti Primari;

COMUNICA

- che a norma dell'articolo 5 della predetta legge 241/90, l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale ed il Responsabile del procedimento è il Commissario Tiziana Pieramici;

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale delle Marche (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco
Dott. Roberto Luciani